



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ACERRA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Acerra, dr. Nicola Ricciuto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. R.G. 479/2023, decisa il 22/12/2025

TRA

[REDACTED] elett.te dom.to in Arzano (NA), alla via Pecchia n. 90, presso lo studio dell'avv. Armando Cimmino, che lo rapp.ta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Antonio Spezie in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del processo.

-ricorrente-

E

AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 8001490638 P.IVA 13756881002)

[REDACTED]

resistente –

NONCHE'

COMUNE di ACERRA (c.f. 80103960631) [REDACTED]

[REDACTED]

-resistente -

Oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 071 2020 00955514 000, emessa da Agenzia Delle Entrate Riscossione nei confronti di [REDACTED] i contenente richiesta di pagamento di € 3.387,96 di cui € 1.787,57 in forza di verbale di infrazione del codice della strada della Polizia di Acerra del 12.11.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva l'ammissibilità della domanda avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento. Va evidenziato che la Suprema Corte di cassazione con la sentenza 22080/17 si è definitivamente pronunciata circa la inammissibilità della opposizione alla cartella esattoriale con citazione ex art 615 cpc. Secondo tale sentenza *“L’opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n 150 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione della multa al codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella esattoriale”*. La Suprema Corte con la sentenza in esame precisava ulteriormente che la mancata notificazione del verbale di accertamento non priva in assoluto il cittadino di tutela nei confronti dell’amministrazione purché questa azione venga esercitata entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe dovuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell’irrogazione della sanzione (30 gg), restando, però, comunque esperibili, anche al destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada, i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cpc. Resta infatti possibile, attraverso l’opposizione ex art 615 cpc dedurre i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui ovviamente la prescrizione ai sensi dell’art 209 cds e dell’art 28 della legge 289 del 1981. Per tale fatto sopravvenuto (prescrizione quinquennale del

diritto di credito) come per altri, rimane dunque la possibilità di opposizione senza limite di tempo.

Nel merito, dunque, l'opposizione risulta fondata lì dove parte attrice deduce la mancata e/o non regolare notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada n. S8942/19 del 12.11.2019 elevato dal Comune di Acerra al veicolo tg [REDACTED] su cui, parzialmente, le cartelle opposta si fonda. Appare evidente che l'odierno giudizio si sia incardinato entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento. Difatti la cartella risulta notificata in data 1.3.2023 mentre il ricorso in opposizione veniva depositato in data 23.3.2023. Nel merito, a fronte dell'eccezione del ricorrente di non aver avuto mai nessuna notificazione del suddetto verbali di infrazione al codice della strada posta da Agenzia delle Entrate Riscossione a fondamento della propria pretesa, il detto ente ed anche il Comune di Acerra nulla deducevano in senso contrario e soprattutto nulla provavano. In buona sostanza il concessionario, e con lui l'ente affermatosi creditore, non fornivano prova in corso di causa del fatto di aver notificato e/o comunque contestato entro i termini di decadenza previsti dalla legge i verbali su cui l'ingiunzione di pagamento impugnata si fonda. Allo stato degli atti risulta dunque non esistente il credito dell'ente comunale a riscuotere mediante il concessionario, atteso che la cartella emessa si fonda su un titolo inesistente e, di conseguenza, non atto a costituire titolo per l'emissione di un provvedimento esecutivo. (Tar 216/2003).

Ricordiamo d'altra parte che in caso di opposizione all'ingiunzione del pagamento quale quella in questione l'opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada (III Sezione Civile della Corte di Cassazione **sentenza 18 gennaio - 14 febbraio 2022, n. 4690**). Ed ancora che:

“ l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto” (Cassazione sezioni unite n. **22080/2017**).

Le spese di lite seguono la soccombenza e visto il valore della causa e l'attività processuale svolta ed in ogni caso presi in esame i parametri previsti dalla legge vigente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Acerra, dr. Nicola Ricciuto, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da parte attrice, così provvede:

· Accoglie, nei limiti di quanto precisato in parte motiva, la domanda proposta dall'attore/ricorrente e dichiara non dovuto il credito di € 1.787,57 vantato nei confronti di [REDACTED], nella cartella di pagamento n. 071 2020 00955514 000, emessa da Agenzia Delle Entrate e fondata su contravvenzione al codice della strada elevata della Polizia Municipale di Acerra il 12.11.2019.

· Condanna i resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Napoli in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali trapp.to.p.t al pagamento, delle spese di giudizio, in favore di parte attrice determinando le stesse per le ragioni indicate in parte motiva in € 60,00 per spese ed € 360,00 per compensi, oltre a CPA ed IVA (se dovute) e rimborso spese generali come per legge e con attribuzione ai difensori di parte attrice dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Acerra (NA) il giorno 22.12.2025

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Nicola Ricciuto